

HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.R.L.

Whistleblowing Policy
Procedura per la gestione del canale di segnalazione interno
di comportamenti illegittimi

HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO

Indirizzo:

Strada della Moia, 1 int. 6
20044 Arese (Mi) - Italia
Tel: +39 02 9358 1733
Fax: +39 02 9358 1741
Web: www.hamamatsu.it

Coordinate Bancarie:

Intesa San Paolo
BIC: BCITITMM
IBAN: IT02 C030 6932 4411 0000 0001 456 (EUR)
IBAN: IT60 M030 6932 4411 6100 9347 239 (JPY)

Registrazioni Commerciali:

Partita IVA IT10247190159
REA di Milano n. 1356127
Capitale Sociale 728.000 EUR

Iscrizione Registro AEE n IT 08030000003931



Indice

1. ADOZIONE	3
2. FINALITÀ	4
3. RIFERIMENTI NORMATIVI E TERMINI DI APPLICAZIONE	4
4. DESTINATARI	5
5. COMPORAMENTI ILLEGITTIMI	5
6. MODALITÀ PER EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE	7
9. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE: RISERVATEZZA, DIVIETO DI RITORSIONE E LIMITAZIONE DELLA RESPOSANBILITA'	11
10. DIVIETO DI SEGNALAZIONI IN MALA FEDE	13
11. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI	14
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14

HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO

Indirizzo:

Strada della Moia, 1 int. 6
20044 Arese (Mi) - Italia
Tel: +39 02 9358 1733
Fax: +39 02 9358 1741
Web: www.hamamatsu.it

Coordinate Bancarie:

Intesa San Paolo
BIC: BCITITMM
IBAN: IT02 C030 6932 4411 0000 0001 456 (EUR)
IBAN: IT60 M030 6932 4411 6100 9347 239 (JPY)

Registrazioni Commerciali:

Partita IVA IT10247190159
REA di Milano n. 1356127
Capitale Sociale 728.000 EUR

Iscrizione Registro AEE n IT 08030000003931



1. ADOZIONE

Documento	Procedura <i>Whistleblowing</i>		
Approvato da	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	il	...

Affinché possa essere garantita adeguata visibilità nei luoghi di lavoro ed accessibilità, la presente Procedura viene affissa nella bacheca della Società e pubblicata sul sito Internet della Società.

HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO

Indirizzo:

Strada della Moia, 1 int. 6
20044 Arese (Mi) - Italia
Tel: +39 02 9358 1733
Fax: +39 02 9358 1741
Web: www.hamamatsu.it

Coordinate Bancarie:

Intesa San Paolo
BIC: BCITITMM
IBAN: IT02 C030 6932 4411 0000 0001 456 (EUR)
IBAN: IT60 M030 6932 4411 6100 9347 239 (JPY)

Registrazioni Commerciali:

Partita IVA IT10247190159
REA di Milano n. 1356127
Capitale Sociale 728.000 EUR

Iscrizione Registro AEE n IT 08030000003931



2. FINALITÀ

La presente Procedura ha l'obiettivo di incentivare la segnalazione di atti o fatti che possono costituire condotte illecite e di disciplinare la ricezione e la gestione di tali segnalazioni da parte di HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.R.L. (di seguito "**HAMAMATSU**" o "**società**"), in attuazione della nuova normativa in materia di *Whistleblowing*.

Tale obiettivo viene perseguito sia mediante la creazione di canali di segnalazione interni alla società, sia attraverso l'adozione di una procedura di gestione delle segnalazioni, che garantiscano la riservatezza del segnalante e delle informazioni comunicate e proteggano lo stesso da eventuali atti ritorsivi.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E TERMINI DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs. n. 24/2023, in vigore dal 30 Marzo 2023 in attuazione alla direttiva UE 2019/1937, ha abrogato la precedente normativa in materia di *whistleblowing* introducendo una nuova disciplina.

In data 12 luglio 2023, l'ANAC ha adottato con delibera le proprie Linee Guida ed ha istituito il canale di segnalazione esterno.

In data 27 ottobre 2023 Confindustria ha adottato Linee Guida che tengono conto delle precedenti indicazioni di ANAC.

Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede due termini per l'attuazione della nuova disciplina *whistleblowing*:

- a partire dallo scorso 15 luglio 2023, sono obbligati tutti gli enti pubblici nonché gli enti privati che hanno impiegato nel 2022 una media di almeno 250 o più dipendenti;
- a partire dal prossimo 17 dicembre 2023, gli enti privati che hanno impiegato nel 2022 una media di dipendenti compresi da un minimo di 50 unità ad un massimo di 249 unità.

HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO

Indirizzo:
Strada della Moia, 1 int. 6
20044 Arese (Mi) - Italia
Tel: +39 02 9358 1733
Fax: +39 02 9358 1741
Web: www.hamamatsu.it

Coordinate Bancarie:
Intesa San Paolo
BIC: BCITITMM
IBAN: IT02 C030 6932 4411 0000 0001 456 (EUR)
IBAN: IT60 M030 6932 4411 6100 9347 239 (JPY)

Registrazioni Commerciali:
Partita IVA IT10247190159
REA di Milano n. 1356127
Capitale Sociale 728.000 EUR

Iscrizione Registro AEE n IT 080300000003931



Gli enti privati che hanno impiegato nel 2022 un numero di dipendenti inferiore a 50 unità non sono tenuti ad adottare la nuova procedura né ad istituire canali interni di segnalazione, a meno che non abbiano adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (“**Modello 231**”) – (è il caso di Hamamatsu).

4. DESTINATARI

La presente Procedura si applica alle **persone fisiche** che rivestono le seguenti funzioni all’interno di HAMAMATSU:

- gli azionisti;
- le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi;
- i volontari e i tirocinanti;
- i consulenti;
- i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società (partners, fornitori o clienti della Società).

Tali soggetti vengono protetti se effettuano segnalazioni anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (per informazioni acquisite durante il rapporto) o quando lo stesso non sia ancora iniziato (per informazioni acquisite nelle fasi preliminari).

5. COMPORAMENTI ILLEGITTIMI

La Società nell’anno solare 2022 ha impiegato una media di dipendenti inferiore a 50 unità ma ha adottato il Modello 231.

HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO

Indirizzo:
Strada della Moia, 1 int. 6
20044 Arese (Mi) - Italia
Tel: +39 02 9358 1733
Fax: +39 02 9358 1741
Web: www.hamamatsu.it

Coordinate Bancarie:
Intesa San Paolo
BIC: BCITITMM
IBAN: IT02 C030 6932 4411 0000 0001 456 (EUR)
IBAN: IT60 M030 6932 4411 6100 9347 239 (JPY)

Registrazioni Commerciali:
Partita IVA IT10247190159
REA di Milano n. 1356127
Capitale Sociale 728.000 EUR

Iscrizione Registro AEE n IT 08030000003931



Pertanto, secondo le Linee Guida di Confindustria¹, le segnalazioni possono riguardare soltanto condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del Modello 231 adottato. Le violazioni potranno essere segnalate soltanto attraverso il canale interno istituito dalla Società.

In ogni caso, sono invece escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni:

- legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, o ai loro rapporti di lavoro con i superiori gerarchici (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi);
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (ad esempio rispetto ai servizi finanziari, alla prevenzione del riciclaggio, al terrorismo, alla sicurezza nei trasporti ed alla tutela dell'ambiente);
- concernenti una delle seguenti materie: i) informazioni classificate; ii) segreto medico e forense; iii) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; iv) norme di procedura penale sull'obbligo di segretezza delle indagini; v) disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura; vi) difesa della nazione e ordine e sicurezza pubblica; vii) esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati.

¹ Cfr. Linee Guida Confindustria, cit., p. 10.

6. MODALITÀ PER EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Nel caso in cui uno dei soggetti indicati al paragrafo 4, sulla base di elementi concreti, abbia notizia o anche solo il fondato sospetto, che si sia verificato o che possa verificarsi un comportamento illegittimo di cui al paragrafo 5, può effettuare una segnalazione al **gestore della segnalazione, individuato nel Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Hamamatsu**, utilizzando una delle seguenti modalità:

- In forma scritta: a mezzo di lettera Raccomandata.
Occorre in tal caso inserire la segnalazione in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, la segnalazione.
Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta indirizzata alla sede della Società in Strada della Moia nr.1, in Arese (Milano), CAP 20044, riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".
- In forma orale: chiedendo un incontro diretto al gestore della segnalazione, mediante invio a mezzo posta elettronica indirizzata a "avv.rossanalugli@gmail.com.", che deve essere fissato entro tre settimane.

Il segnalante decide in autonomia quale modalità utilizzare per la propria segnalazione, delle due indicate.

Il canale di segnalazione interna è considerato idoneo ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte (ad esempio

del segnalato, del facilitatore e di eventuali terzi coinvolti), del contenuto della segnalazione e della documentazione a essa relativa².

7. COSA DEVE ESSERE INDICATO NELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante persona fisica sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo in cui opera.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire l'accertamento e la valutazione dei fatti da parte del gestore delle segnalazioni sotto vincolo di segretezza.

In ogni caso, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

1. i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
2. le circostanze di tempo e di luogo nonché la descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
3. le modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione e se vi è un interesse personale collegato alla stessa;

² Al ricorrere di determinate condizioni è possibile effettuare una segnalazione all'ANAC sul sito istituzionale dell'ente, precisamente qualora al momento della sua presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è previsto o non è attivo il canale di segnalazione interna della Società,
- non ha avuto seguito la segnalazione già effettuata al canale interno della Società,
- ha fondati motivi per ritenere che la segnalazione interna non abbia seguito o possa determinare il rischio di ritorsione.

4. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
5. ove possibile, i documenti a supporto della segnalazione.

La segnalazione è inammissibile nel caso in cui:

- manchino gli elementi essenziali sopra indicati ai numeri 1-5;
- i fatti indicati non siano riconducibili ai comportamenti illeciti indicati al paragrafo 5³.
- descrizione generica dei fatti tale da non consentirne la comprensione;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione delle violazioni.

Rispetto alle segnalazioni in cui non venga indicato un recapito del segnalante, o nel caso di segnalazioni anonime, non troverà applicazione la presente procedura *Whistleblowing*.

8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il gestore della segnalazione trasmette al segnalante, via e-mail all'indirizzo indicato nella sua comunicazione, l'avviso di ricezione della segnalazione entro e non oltre sette (7) giorni dal ricevimento.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal gestore della segnalazione deve essere trasmessa, entro sette (7) giorni, a quest'ultimo.

Al fine di decidere se procedere oltre nell'accertamento, il gestore effettua una valutazione preliminare sulla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari per effettuare la segnalazione interna (procedibilità) nonché sulla sua

³ In tal caso però il gestore della segnalazione può comunque dare seguito alla segnalazione, vedi infra, paragrafo 8.

ammissibilità in base ai requisiti indicati nel paragrafo 7.

In particolare, verifica che il segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione, ai sensi del paragrafo 4, e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina, di cui al paragrafo 5⁴.

In caso di dubbio in ordine all'ammissibilità della segnalazione o alla sua procedibilità il gestore della segnalazione potrà decidere di ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Superato questo primo vaglio, il gestore procede con le verifiche, analisi e valutazioni specifiche in ordine alla fondatezza dei fatti segnalati.

A tal fine il gestore della segnalazione può:

- acquisire direttamente informazioni anche mediante *audit* di soggetti interni ed esterni;
- coinvolgere uffici, persone e strutture aziendali o soggetti esterni specializzati.

Terminata la fase di verifica:

- Se la segnalazione non è ritenuta fondata, il gestore della segnalazione l'archivia, motivando le ragioni che comunica al segnalante.
- Se, invece, a seguito degli accertamenti effettuati la segnalazione risulta fondata, il gestore della segnalazione comunicherà l'esito dell'indagine all'amministratore delegato (o al Consiglio di Amministrazione nel caso in cui il segnalato sia l'amministratore delegato) per l'adozione delle misure correttive e delle sanzioni adeguate nei confronti dell'autore dell'illecito. Il gestore può in ogni caso formulare eventuali raccomandazioni in ordine

⁴ Nel caso in cui la segnalazione sia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa potrà comunque essere trattata dal gestore ma senza l'applicazione della nuova disciplina *whistleblowing*.

alle misure correttive da adottare ma non ha alcuna competenza in ordine alle responsabilità individuali e ai provvedimenti sanzionatori.

In ogni caso il gestore della segnalazione deve fornire un riscontro al segnalante entro tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre (3) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nel caso in cui l'istruttoria sia terminata entro questo termini, il gestore della segnalazione comunica:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione; oppure
- la fondatezza della stessa e la trasmissione delle informazioni all'amministratore delegato (o al Consiglio di Amministrazione nel caso in cui il segnalato sia l'amministratore delegato).

Diversamente, nel caso in cui l'attività di accertamento non sia conclusa entro tre mesi, il gestore comunica al segnalante l'attività svolta fino a quel momento e con comunicazione successiva, anche l'esito della segnalazione.

9. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE: RISERVATEZZA, DIVIETO DI RITORSIONE E LIMITAZIONE DELLA RESPOSANBILITA'

Il gestore della segnalazione – e la Società nel caso in cui venga informata della Segnalazione – proteggono il segnalante garantendo:

- la riservatezza della sua identità, e di ogni altra informazione, inclusa la documentazione allegata;
- il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti.

Nel procedimento disciplinare attivato dalla Società nei confronti del segnalato, non può essere rivelata l'identità del segnalante, se la contestazione si fonda su

elementi distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se da questa determinati.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento solo in presenza di consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Il gestore della segnalazione – e la Società nel caso in cui venga informata della Segnalazione - proteggono il Segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione che possa derivare dalla segnalazione effettuata in buona fede. Con atto ritorsivo o di discriminazione s'intende qualsiasi comportamento, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto.

Tale protezione è riconosciuta anche all'eventuale facilitatore, al testimone e al segnalato.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del Segnalante oppure di informazioni in base alle quali la stessa si possa dedurre, nonché il compimento di atti ritorsivi, è considerata una violazione della presente Procedura che può comportare l'applicazione di sanzioni.

La protezione del segnalante è garantita anche mediante la limitazione della sua responsabilità (civile, penale, amministrativa) per la diffusione o rilevazione di eventuali informazioni protette (ad per il reato di rivelazione dei segreti scientifici e industriali, art. 623 c.p. oppure per la violazione del dovere di fedeltà e lealtà, art. 2105 c.c.).

È tuttavia necessario che:

- le informazioni rivelate fossero necessarie per far emergere il comportamento illegittimo;
- vi fossero fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, al momento della segnalazione;
- vi fossero fondati motivi, al momento della segnalazione, per ritenere che la violazione rientrasse nelle materie di cui al paragrafo 5, che il segnalante fosse un soggetto di cui al paragrafo 4, nel rispetto delle modalità indicate nella presente procedura.

L'eventuale responsabilità civile, penale o amministrativa per la rivelazione di informazioni non è invece esclusa nel caso in cui:

- non sia collegata alla segnalazione;
- non sia strettamente necessaria alla segnalazione;
- le informazioni siano state acquisite in modo illecito (ad es. accesso abusivo ad un sistema informatico).

10. DIVIETO DI SEGNALAZIONI IN MALA FEDE

Qualora emergesse con chiarezza la mala fede nella segnalazione, il gestore della segnalazione ne dà comunicazione alla Società che può adottare i provvedimenti disciplinari ritenuti più opportuni e/o le sanzioni previste dal CCNL.

Qualora la segnalazione in mala fede integrasse anche gli estremi di un reato, la relativa notizia potrà essere trasmessa dalla Società alla Procura della Repubblica competente, fermo sempre restando il diritto della Società di chiedere il risarcimento del danno cagionato dalla segnalazione.

11. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

Le segnalazioni ricevute, gli atti istruttori e la relativa documentazione vengono conservati per il tempo strettamente necessario per la gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto della normativa applicabile.

Tale documentazione sarà archiviata dal gestore della segnalazione.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le informazioni e i dati personali comunicati nel contesto delle segnalazioni sono trattati in conformità con le leggi applicabili, inclusa la normativa in materia di protezione della privacy.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non vengono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni vengono effettuati dal gestore della segnalazione e dalla Società in qualità di titolare del trattamento, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Arese, 29 novembre 2023